CAMERA DEI DEPUTATI N. 1785

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

—

Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda

Seduta del 2 dicembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, l'Alta Autorità della C. E. C. A. ha presentato al Governo italiano formale richiesta di una modifica della legge 7 marzo 1958, n. 178, in modo che le provvidenze in favore della « Carbosarda », previste dalla legge stessa, risultino tutte in armonia con l'articolo 4 del Trattato istitutivo della Comunità.

Poiché tale articolo, per la parte che interessa, stabilisce che nell'interno della Comunità « sono abolite e vietate le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati, ecc. », la richiesta dell'Alta Autorità investe la modifica del titolo relativo agli interventi in favore della « Carbosarda », autorizzati dalla legge citata sotto forma di sovvenzione di 1 miliardo (articolo 1, lettera *a*) e di anticipazione di 5 miliardi (articolo 1, lettera *c*).

Esaminata la situazione che si è venuta a creare a seguito della citata provvidenza legislativa, il Governo ritiene che altra soluzione non si presenti che quella di trasformare tanto la sovvenzione, quanto l'anticipazione, previste nella sopra menzionata legge, in ulteriore partecipazione dello Stato al capitale della Società, come sancito nell'articolo 1, lettera *b*), della medesima legge per altro finanziamento di 4 miliardi.

La forma dell'ulteriore partecipazione al capitale rimane sempre una soluzione perfettamente aderente, oltre che alle norme del Trattato C. E. C. A., anche alle deliberazioni che, nel quadro delle direttive dell'Alta Autorità per il risanamento aziendale, il Governo ebbe ad assumere allorché fu deciso il nuovo intervento dello Stato a favore dell'Azienda.

Con il presente disegno di legge si ottiene perciò sia l'assolvimento degli impegni derivanti dal Trattato sia un più cospicuo e risolutivo intervento dello Stato nella citata Società.

Infatti non va dimenticato che con la legge 7 marzo 1958, n. 178, dei 10 miliardi previsti solo 5 costituiscono una effettiva spesa, assumendo gli altri 5 la figura di una anticipazione da rimborsare allo Stato.

Deve inoltre osservarsi che l'articolo 3 della citata legge ha previsto che « il rimborso dei mutui concessi ai sensi delle leggi 3

dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, e 4 novembre 1950, n. 922, sarà effettuato in 15 anni con decorrenza dal 1° luglio 1962 con la capitalizzazione dei soli interessi contrattuali ».

La disposizione citata concerne il regolamento dei mutui I. M. I. contratti dalla Società negli anni 1950 e 1951 e, secondo l'interpretazione ad essa data dal Comitato I. M. I.-E. R. P. e dalla Ragioneria generale dello Stato, aggiorna al 1° luglio 1962 i rapporti I. M. I.-Carbosarda, nel senso che a quella data, nel nuovo piano di ammortamento dei mutui, « saranno capitalizzati gli interessi contrattuali, e cioè quelli semplici scaduti e non pagati e quelli che andranno a scadere fino alla data stessa ».

Stando così la situazione, la Società deve darsi carico, nel bilancio al 31 dicembre 1958, di un debito verso l'I. M. I. di lire 9.882.247.642; di lire 6.274.590.208 in conto capitali e lire 3.607.657.434 in conto interessi ordinari scaduti; e nei successivi esercizi dovrebbe registrare, sommandoli ai precedenti, gli interessi che andranno ulteriormente a maturarsi.

Con il presente disegno di legge si provvede pertanto a risolvere la sopracitata questione in armonia con l'intento del Governo di dare inizio ad un effettivo assetto della « Carbosarda », tenuto conto della impossibilità di realizzare alcun programma senza aver prima provveduto all'eliminazione dell'onerosa posizione debitoria della predetta Società.

Passando all'esame dei singoli articoli, con l'articolo 1 si chiarisce la portata dell'intervento dello Stato a favore della Società mineraria carbonifera sarda attraverso la forma di un'ulteriore partecipazione di lire 16 miliardi al capitale azionario della Società, ferma restando la partecipazione di lire 4 miliardi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge n. 178.

Con l'articolo 2 va precisato che, in effetti, dei 16 miliardi che si intendono conferire alla « Carbosarda »: 1 miliardo fu già versato nell'esercizio 1957-58 ed altri 10 miliardi riguardano la regolarizzazione dei mutui concessi dall'I. M. I. ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 18 aprile 1950, n. 258, e 4 novembre 1950, n. 922, e degli interessi maturati sulle somme medesime determinati in misura forfettaria.

Il nuovo apporto è, pertanto, costituito da soli 5 miliardi, che verranno versati nell'esercizio finanziario 1959-60.

La innovazione, rispetto alla precedente legge n. 178, è costituita dalla diversa destinazione sia del miliardo sia dei 5 miliardi, già previsti dalle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 della legge n. 178 rispettivamente come sovvenzioni e come anticipazioni; ora, invece, in armonia a quanto sopra esposto, anche questi 6 miliardi, oltre ai 4 miliardi di cui alla lettera *b*) della stessa legge, vengono autorizzati come partecipazione azionaria dello Stato nella Società.

Inoltre non va sottovalutato il notevole contributo dato al risanamento dell'azienda attraverso la cancellazione dei mutui contratti con l'I. M. I. ed il conseguente accollo da parte dello Stato del relativo onere.

Con l'articolo 3 si sono, poi, stabilite le norme per il conguaglio da effettuare con versamenti a carico del bilancio dello Stato, qualora, per effetto della diversa destinazione data ai crediti derivanti dai mutui concessi dall'I. M. I. alla « Carbosarda », la Cassa per il Mezzogiorno e il Mediocredito non dovessero, rispettivamente, realizzare gli importi stabiliti dall'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, e l'I. M. I. non fosse in grado, con i fondi affluiti alla speciale gestione, di effettuare il rimborso del prestito U. S. A. di cui all'accordo 28 giugno 1948.

Con l'articolo 5, infine, viene abrogata la legge 7 marzo 1958, n. 178, essendo essa sostituita dalla presente legge la quale unifica e completa le diverse provvidenze a favore della « Carbosarda ».

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per la realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Società mineraria carbonifera sarda, lo Stato è autorizzato ad assumere un'ulteriore partecipazione al capitale della Società medesima, mediante sottoscrizione di un numero di azioni per l'importo di lire 16 miliardi, ferma restando la partecipazione di lire 4 miliardi già assunta ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 178.

ART. 2.

La somma di lire 1.000 milioni erogata alla Società mineraria carbonifera sarda, nell'esercizio 1957-58, ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), della legge 7 marzo 1958, n. 178, si intende conferita a parziale versamento dell'ulteriore partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.

Le somme per complessive lire 6 miliardi 274.590.208, finanziate dall'Istituto mobiliare italiano, per conto del Tesoro dello Stato, alla Società mineraria carbonifera sarda, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922, unitamente ad una quota di lire 3.725.409.792 per interessi determinati in misura forfettaria sulle somme medesime, si intendono conferite a titolo di versamento dell'ulteriore partecipazione di cui al precedente articolo 1.

La rimanente somma di lire 5.000 milioni occorrente per completare l'ulteriore partecipazione di cui al precedente articolo 1, sarà versata nell'esercizio 1959-60.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro, in dipendenza del trasferimento a capitale dei crediti indicati nel precedente articolo 2, è autorizzato a provvedere, con proprî decreti, al momento in cui si farà luogo alla chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio, in favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale e dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), cessionari di parte dei crediti stessi, della scopertura che dovesse determinarsi per rag-

giungere l'ammontare complessivo delle somme ad essi spettanti in forza delle leggi vigenti.

ART. 4.

La spesa di lire 5.000 milioni di cui al precedente articolo 2 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 e ad essa si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La legge 7 marzo 1958, n. 178, è abrogata.